OGGETTO: D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Composizione e funzionamento della conferenza di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Procedure per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 recante "Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" ed in particolare il comma 2 dell' art. 4 che recita: "Sono delegate alle province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti..."

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 recante "Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente ed infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa" ed in particolare l'art. 50, comma 1, che dispone quanto segue: "Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 27,28 e 29 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22...";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 639 del 3 aprile 2002, recante "Leggi regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate" la quale stabilisce che a far data dal 4 aprile 2002 decorre il conferimento alle Province delle funzioni di cui alle leggi regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999, che non sono state oggetto di precedente conferimento;

Vista la legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, che, all'articolo 4, comma 2, stabilisce che "è attribuita alla competenza degli enti locali la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite con leggi regionali n. 45/98, n. 10/99, n. 12/99 e n. 13/99 e non conclusi alla data di entrata in vigore...";

Vista la propria deliberazione del 9 maggio 2002, n. 166 avente per oggetto: "Presa in carico delle funzioni trasferite dalla Regione Marche in data 4/4/2002. Modifica della struttura organizzativa dell'Ente e variazione della dotazione organica complessiva".

Considerato che sul Suppl. Ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 è stata pubblicata la Legge 1 marzo 2002 n. 39 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2001", che all'art. 4 prevede che "nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche";

Ritenuto opportuno di concordare con le altre Amministrazioni Provinciali, di concerto con la Regione Marche e, quindi, di rinviare ad atto successivo, separato, la determinazione delle tariffe

a carico del titolare dell'impianto, a parziale copertura delle spese necessarie all'espletamento dell' istruttoria amministrativa per il rilascio delle suddette autorizzazioni;

Esaminato il documento istruttorio redatto dal Servizio Tutela Ambientale – U.O.C. Tutela del Suolo, in calce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di adottare la presente deliberazione;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Ambiente ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1. Di stabilire la composizione della Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché all'articolo 24 della legge regionale n. 28/99 e le procedure di funzionamento della medesima indicate nell'allegato "A" parte integrante del presente atto;
- 2. Di definire le procedure di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui all'art. 28 del medesimo decreto, descritte nell' allegato "B", parte integrante del presente atto;
- 3. Di adottare le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per il pronunciamento del giudizio di compatibilità paesistico ambientale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 31.07.2001 adattando le stesse alle funzioni esercitate dalla Provincia per le finalità in questione, nei termini e nei modi indicati nell'allegato "C" parte integrante del presente atto;
- 4. Di affidare al Dirigente del Settore Ambiente l'adozione di eventuali modifiche delle procedure di cui ai punti precedenti, per assicurare un'elevata protezione ambientale e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- 5. Di affidare al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale l'approvazione degli schemi di domanda e relativa documentazione da allegare ai medesimi, nonchè il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 e l'attuazione delle procedure di cui all' art 25 della L.R. n. 28/1999;
- 6. Di concordare con le altre Amministrazioni Provinciali, di concerto con la Regione Marche e, quindi, di rinviare ad atto successivo, separato, la determinazione delle tariffe a carico del titolare dell'impianto, a parziale copertura delle spese necessarie all'espletamento dell' istruttoria amministrativa per il rilascio delle suddette autorizzazioni;

- 7. Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Provinciale;
- 8. Di dichiarare, infine, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del decreto legislativo n. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con L.R. 28/99, successivamente modificata con legge regionale 9 marzo 2000 n. 17, la Regione ha delegato alle Province, le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/97 e che per tale attività la citata legge prevede che le Province si avvalgano del supporto tecnico scientifico dell'ARPAM;
- l'art.24 della L.R. 28/99 prevede che le Province provvedano con propri atti a definire la composizione e il funzionamento della conferenza di cui all'art.27 del D.Lgs. 22/97, specificando inoltre che l'approvazione dei progetti effettuata dalle Province determina gli effetti previsti dal comma 5 dell'art.27 del D.Lgs. 22/97;
- l'art.27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 prevede che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti venga convocata una apposita Conferenza alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) valutazione dei progetti;
 - b) acquisizione e valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
 - c) acquisizione, ove necessario, della valutazione di compatibilità ambientale;
 - d) trasmissione delle proprie conclusioni con i relativi atti all'organo che rilascia l'autorizzazione;
- la L.R. 28/99 prevede che l'esercizio delle funzioni delegate alle Province ai sensi dell'art.4, comma 2, decorre dalla data prevista dall'art.13 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10, e che, fino a tale data, le Province continuano a svolgere le funzioni ad esse delegate dalla L.R. 31/90;

Dato atto:

- ➢ che il comma 5 dell'art.27 del decreto legislativo n. 22/97, dispone che: "Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta Regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";
- ➤ che il comma 6 dell'art.27 del Decreto Legislativo n. 22/97 dispone che: "nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e del Decreto Legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art.82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto Legge 27 luglio 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431" (ora D. Lgs. n.490/1999);
- ➤ che il comma 8 dell'art.27 del Decreto Legislativo n. 22/97, dispone che: "Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata";
- ➤ che il comma 9 dell'art.27 del Decreto Legislativo n. 22/97, dispone che: "Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la regione autorizza le

operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto";

Dato, altresì, atto che:

- l'articolo 25, della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, stabilisce che: "Le procedure di valutazione per impatto ambientale per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono condotte secondo le disposizioni comunitarie, nazionali regionali in materia. Le competenze riguardanti i progetti, la cui approvazione è conferita alla Provincia, sono attribuite alla stessa, compresa la verifica di compatibilità paesistico ambientale prevista dagli articoli 63 bis e 63 ter delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico Ambientale";
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1829 del 31.07.2001 a cui si fa espresso e formale rinvio, avente per oggetto: "Legge 146/94, art.40. Coordinamento e semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di compatibilità paesistico ambientale e dei procedimenti connessi", ha disciplinato le procedure per il VIA e per l'ottenimento del giudizio di compatibilità paesistico ambientale ove ricorrenti, anche nei casi di rilascio di autorizzazione per le attività connesse alla gestione dei rifiuti;

Considerato che sul Suppl. Ordinario n.54 alla Gazzetta Ufficiale n.72 del 26 marzo 2002 è stata pubblicata la Legge 1 marzo 2002 n.39 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2001", che all'art.4 prevede che "nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche";

Ritenuto di:

- dover definire la composizione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'art.27 del D.Lgs. 22/97 secondo i criteri previsti, indicati dalla normativa vigente in materia;
- dover determinare le procedure di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22, nonché di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui all'art. 28 del medesimo decreto;
- dover adottare le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per il pronunciamento del giudizio di compatibilità paesistico ambientale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 31.07.2001 adattando le stesse alle funzioni esercitate dalla Provincia per le finalità in questione;
- dover concordare con le altre Amministrazioni Provinciali, di concerto con la Regione Marche, e quindi di rinviare ad atto successivo, separato, la determinazione delle tariffe a carico del titolare dell'impianto, a parziale copertura delle spese necessarie all'espletamento dell' istruttoria amministrativa per il rilascio delle suddette autorizzazioni.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si propone, pertanto, di deliberare quanto segue:

1. Di approvare la composizione della Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 24 della legge regionale n. 28/99, nonché le procedure di funzionamento della medesima indicate nell'allegato "A" parte integrante del presente atto;

- 2. Di definire le procedure di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22, nonché di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui all'art. 28 del medesimo decreto, descritte nell' allegato "B", parte integrante del presente atto;
- 3. Di adottare le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per il pronunciamento del giudizio di compatibilità paesistico ambientale contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 31.07.2001 adattando le stesse, alle funzioni esercitate dalla Provincia per le finalità in questione, nei termini e nei modi indicati nell'allegato "C" parte integrante del presente atto;
- 4. Di affidare al Dirigente del Settore Ambiente l'adozione di eventuali modifiche delle procedure di cui ai punti precedenti, per assicurare un'elevata protezione ambientale e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- 5. Di affidare al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale l'approvazione degli schemi di domanda e relativa documentazione da allegare ai medesimi, nonchè il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 e l'attuazione delle procedure di cui all'art 25 della L.R. n. 28/1999;
- 6. Di concordare con le altre Amministrazioni Provinciali, di concerto con la Regione Marche e, quindi, di rinviare ad atto successivo, separato, la determinazione delle tariffe a carico del titolare dell'impianto, a parziale copertura delle spese necessarie all'espletamento dell'istruttoria amministrativa per il rilascio delle suddette autorizzazioni;
- 7. Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Si propone, stante l'urgenza di provvedere a designare le funzioni e i componenti della Conferenza di cui all'art.27 del D.Lgs.22/97, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del decreto legislativo n. 267/2000.

Ascoli Piceno,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Luigi Francesco Montanini)

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui sopra riportato nel documento istruttorio.

Ascoli Piceno,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Roberto Fausti)

ALLEGATO A

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.LGS. N. 22/97 RELATIVA ALLA APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

1. COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

- 1.1. Alla Conferenza di Servizi, prevista dall'art.27, comma 2, del D.Lgs. n. 22/97, partecipano con diritto di voto:
 - a) il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia con funzioni di presidente oppure il Responsabile dell'U.O.C. "Tutela del Suolo" della Provincia che svolge, in caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie;
 - b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPAM o suo delegato;
 - c) il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia o suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune o suo delegato competente per territorio;
 - e) il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sorveglianza Ambienti di lavoro- o suo delegato dell'A.U.S.L. competente per territorio;
 - f) il/i rappresentante/i dell'ente/degli enti titolare/i delle procedure che la conferenza, di volta in volta, supera con il proprio parere.
- 1.2. La Conferenza è costituita con deliberazione della Giunta Provinciale e mantiene la sua composizione fino ad eventuali modifiche apportate dalla stessa Amministrazione Provinciale.
- 1.3. Alla Conferenza può partecipare, senza diritto al voto, l'Assessore provinciale all'ambiente.
- 1.4. Alla Conferenza sono invitati i soggetti che richiedono l'autorizzazione o loro rappresentanti al fine di acquisire informazioni e chiarimenti inerenti la pratica, senza diritto al voto.
- 1.5. Nella prima fase di esercizio delle deleghe richiamate con il presente provvedimento, il presidente della Conferenza provinciale invita anche il Dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Marche o suo delegato.
- 1.6. Il presidente della Conferenza può, inoltre, invitare alle riunioni rappresentanti di enti pubblici, di organizzazioni sindacali, di categorie produttive, di associazioni di tutela dell'ambiente, delle amministrazioni locali territorialmente interessate ed esperti in materia di ambiente ed ecologica; aventi funzione esclusivamente consultiva e non partecipano alla fase di votazione.
- 1.7. La partecipazione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è intesa come attività di istituto e non da luogo a compensi o rimborsi.

2. COMPITI DELLA CONFERENZA

- 2.1. La Conferenza esprime pareri in ordine all'approvazione di nuovi progetti o varianti sostanziali di progetti approvati e pareri in ordine all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 22/97, nei termini e nei modi di cui agli articoli 14 e 14-*bis* di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituiti dagli articoli 9 e 10 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
- 2.1. Per il rinnovo delle suddette autorizzazioni e per le variazioni non sostanziali non è necessario acquisire il parere della Conferenza in quanto, in tali casi, il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale provvederà ad approvare le richieste avanzate sulla base della positiva istruttoria tecnica del responsabile dell'UOC Tutela del Suolo sentita l'ARPAM.
- 2.2. Per "variante sostanziale" si intende qualsiasi modifica che:
 - a) incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
 - b) determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
 - c) incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute o all'igiene pubblica, o alla sicurezza sul lavoro.
- 2.2. Sulla sostanzialità o meno delle variazioni autorizzatorie richieste sarà tenuto ad esprimersi l'ARPAM e/o il responsabile dell'UOC Tutela del Suolo.
- 2.3. Il parere espresso dalla Conferenza è obbligatorio ma non vincolante per l'organo competente al rilascio delle autorizzazioni.
- 2.4. Il presidente della Conferenza, inoltre, qualora ritenuto necessario ed opportuno, potrà sottoporre al parere della Conferenza questioni o quesiti inerenti la corretta gestione dei rifiuti.

3. FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

- 3.1. Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, in qualità di presidente, su invito del responsabile del procedimento, convoca la Conferenza provinciale con le modalità di cui all'articolo 14-*ter* di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
- 3.2. La convocazione di ogni riunione deve pervenire ai soggetti interessati, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data; la documentazione progettuale e l'istruttoria saranno a disposizione per ogni eventuale consultazione presso il Servizio Tutela Ambientale della Provincia.
- 3.3. Le funzioni di segretario verbalizzante della Conferenza sono affidate dal presidente dell'organo medesimo ad un istruttore amministrativo dipendente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia.
- 3.4. Le riunioni si ritengono validamente costituite in presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto mentre i pareri si intendono espressi a maggioranza

assoluta dei presenti aventi diritto al voto da esercitare in forma palese ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 241/1990 e successive modificazioni; in caso di parità prevale il voto del presidente.

- 3.5. La Conferenza, nell'ambito dell'organizzazione dei propri lavori, può assumere la determinazione di procedere all'effettuazione di sopralluoghi collegialmente o affidando apposito mandato ad alcuni membri della stessa Conferenza che avranno poi il compito di riferire, circa le risultanze di tali sopralluoghi, agli altri componenti nella seduta successiva.
- 3.6. Si considera acquisito l'assenso degli enti e dei soggetti che, pur regolarmente convocati, non abbiano espresso definitivamente la propria volontà nei termini di cui al comma 7, dell'articolo 14-*ter* della legge 241/1990 e successive modificazioni.
- 3.7. Si intendono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conferenza di servizi, come modificata dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

ALLEGATO B

- 4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO (O DI VARIANTE SOSTANZIALE) E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
 - 4.1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti o che intendono apportare varianti sostanziali in corso di esercizio, devono presentare apposita domanda in bollo legale alla Provincia Servizio Tutela Ambientale, allegando 3 (tre) copie del progetto definitivo dell'impianto e della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica.
 - 4.2. Contestualmente alla suddetta domanda, copia del progetto completa di tutti gli elaborati di cui al precedente punto 4.1, deve essere presentata al Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno e per conoscenza, al/i Comune/i competente/i per territorio.
 - 4.3. Copia della domanda, in carta semplice, scevra della documentazione progettuale, deve inoltre essere presentata per conoscenza alla Regione Marche Servizio Tutela e Risanamento Ambientale.
 - 4.4. L' UOC Tutela del Suolo, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPAM, provvede entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, ad effettuare l'istruttoria ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.lgs. 22/97 e dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 28/10/1999, n. 28, consistente in una ricognizione preliminare della documentazione presentata, verificando la conformità della domanda e degli elaborati allegati.
 - 4.5. Entro lo stesso termine formula l'eventuale richiesta di integrazioni direttamente al soggetto richiedente che dovrà far pervenire tali integrazioni nei modi di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2.
 - 4.6. Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia, con il ricevimento della domanda di cui al precedente punto 4.1 oppure con il ricevimento delle integrazioni di cui sopra, avvia il procedimento di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dandone notizia ai soggetti interessati, nomina un responsabile del procedimento del Servizio Tutela Ambientale U.O.C. Tutela del Suolo e convoca, entro trenta giorni, la Conferenza provinciale.
 - 4.7. Entro novanta giorni dalla sua convocazione la Conferenza:
 - a) procede alla valutazione dei progetti;
 - b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
 - c) acquisisce la valutazione di compatibilità ambientale;
 - d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale.

- 4.9. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
- 4.10. Ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del D.lgs. 22/97 e dell'articolo 24, comma 6, della L.R. 28/99, l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
- 4.11. Nell'ipotesi in cui si renda necessario, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione alle Province, l'autorizzazione verrà rilasciata anche ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.lgs. 152/99, previa relativa istruttoria da parte dell'ARPAM.
- 4.12. In tal caso la Conferenza provinciale viene integrata con la partecipazione e con diritto di voto dei responsabili dell'U.O.C. "Tutela dell'acqua" e dell'U.O.C. "Tutela dell'aria" del Servizio Tutela Ambientale della Provincia.
- 4.13. Se contestualmente alla domanda di cui al precedente punto 4.1, il soggetto richiedente ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero o smaltimento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale contestualmente all'approvazione del progetto del dell'impianto ne autorizza anche l'esercizio con le condizioni e le prescrizioni previste dal medesimo articolo 28.
- 4.14. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene trasmesso al richiedente (in copia conforme in bollo e completo di tutti gli elaborati approvati); copia del provvedimento di autorizzazione viene, altresì, trasmesso, alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM e al Comune/i interessato/i.

5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (O RINNOVO) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO

- 5.1. Qualora il richiedente disponga di impianto precedentemente approvato ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 è sufficiente ottenere l'autorizzazione all'esercizio dello stesso ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto.
- 5.2. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è autorizzato con determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, previo parere espresso dal Dipartimento provinciale dell'ARPAM, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione è, altresì, subordinata ad una istruttoria tecnica consistente in un sopralluogo.
- 5.3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Dirigente del Settore Ambiente nomina un responsabile del procedimento dell'U.O.C. "Tutela del suolo" e, nello stesso termine, ne da notizia all'interessato.

- 5.4. Il responsabile del procedimento effettua una verifica della domanda consistente in una ricognizione preliminare della documentazione presentata, verificando la conformità della domanda e degli elaborati allegati.
- 5.5. L'eventuale richiesta al soggetto interessato di documentazione integrativa sospende i termini di cui sopra.
- 5.6. I provvedimenti di rinnovo all'esercizio degli impianti in cui si effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, sono rilasciati con determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, previo parere espresso dall'ARPAM. A tal fine le domande devono essere presentate almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ALLEGATO C

- 6. ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E PER LA VERIFICA PRELIMINARE (SCREENING) DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI.
 - 6.1. La procedura di verifica preliminare di cui all'articolo 1, comma 6, del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, si svolge nell'ambito della conferenza unificata di cui al successivo punto 6.2. Ove la conferenza decida per la sottoposizione a V.I.A. o il progetto sia obbligatoriamente sottoposto a VIA, il responsabile del procedimento autorizzatorio invita il richiedente a presentare il progetto definitivo e la documentazione prevista per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e conclude la procedura per mezzo della stessa Conferenza unificata.
 - 6.2. La Conferenza unificata è composta dai soggetti individuati al punto 1.1 dell' Allegato A previsti per la valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'integrazione dei responsabili dei servizi regionali, provinciali o di altre amministrazioni di volta in volta interessate e legittimamente convocate.
 - 6.3. Nel caso in cui i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. risultino produrre impatti rilevanti sul territorio delle province confinanti, alla Conferenza unificata partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante degli Enti Locali interessati.
 - 6.4. La procedura di verifica ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, da concludersi nell'ambito della Conferenza unificata, è quella riportata nell'allegato "E" della deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 31 luglio 2001.
 - 6.5. La procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, da concludersi nell'ambito della Conferenza unificata, è quella riportata nell'allegato "D" della deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 31 luglio 2001.
 - 6.6. I soggetti che intendono realizzare impianti che debbono essere assoggettati alla V.I.A. provinciale ai sensi del DPR 12/4/1996 e della LR 28/99 devono presentare apposita domanda alla Provincia Settore Ambiente, allegando, oltre alla documentazione prevista per lo stesso impianto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche lo studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica con le stesse modalità già indicate al precedente punto 4. Inoltre, un'altra copia dei suddetti elaborati deve essere presentata, nel caso di impianto ricadente in aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 4, del DPR 12/4/1996, anche ai relativi enti di gestione.
 - 6.7. Una copia del progetto è depositata presso il Servizio Tutela Ambientale ed è consultabile negli orari di apertura degli uffici al pubblico. Chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento può presentare alla Provincia, in forma scritta, osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di VIA entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul BURM dell'avviso di deposito del progetto.

- 6.8. Ai fini della decorrenza dei termini previsti dalle rispettive procedure, l'avvio del procedimento coincide con il ricevimento della documentazione prevista e/o delle integrazioni richieste come disciplinato al precedente punto 4.
- 6.9. L'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale viene comunicato ai soggetti del procedimento, a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e viene reso noto al pubblico attraverso l'Albo della Provincia, il sito internet provinciale e tramite altre iniziative che la Provincia riterrà necessarie.
- 6.10 Le opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui all'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 12 aprile 1996, risultano essere gli impianti di smaltimento e di recupero compresi nell'elenco di cui all'allegato "A" della deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 31 luglio 2001 e gli impianti di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e rottamazione dei veicoli a motore.
- 6.11.Le opere assoggettate alla verifica preliminare di cui all'articolo 1, comma 6, del D.P.R. 12 aprile 1996, risultano essere gli impianti di smaltimento e recupero compresi nell'elenco di cui all'allegato "B" della deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 31 luglio 2001.
- 6.12. Sono soggetti alle stesse procedure di valutazione i progetti di modifica e/o ampliamento di opere esistenti che abbiano già raggiunto o che raggiungono le caratteristiche e/o i parametri specificamente indicati per ciascuna opera o intervento previsti nei relativi allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 31 luglio 2001.
- 6.13.Per quanto applicabili, sono richiamate le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1829 del 31 luglio 2001.